



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 "MAZZINI-CAPOGRASSI" - SULMONA
Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado
c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 –
e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it
"MAZZINI-CAPOGRASSI" SULMONA

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

per la Prevenzione ed il Contrasto del

BULLISMO E CYBERBULLISMO



Il presente *Regolamento* costituisce parte integrante del vigente
Regolamento di disciplina dell'Istituto

Premessa

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psico- fisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in alleanza educativa con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno/a svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo la scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative e, al contempo, indica precise norme di comportamento per contenere ed eliminare ciò che eventualmente ostacola il benessere degli studenti.

In questo contesto vuole inserirsi il **Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo**. Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'Istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo e più in generale qualsiasi forma di violenza.

- Per **bullismo** si intende un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi.

Il bullismo si caratterizza, rispetto ad altre forme di aggressione o di violenza, per la presenza simultanea di questi tre elementi:

- **intenzionalità**: il comportamento del bullo è teso ad arrecare *intenzionalmente* danno all'altra persona;
- **ripetizione**: l'atteggiamento aggressivo nei confronti della vittima *si ripete nel tempo*;
- **squilibrio di potere**: la vittima non riesce a difendersi.

Il fenomeno del bullismo può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto**: a sua volta si divide in **bullismo fisico** (prendere a pugni o a calci, rubare o maltrattare gli oggetti personali della vittima...) e **bullismo verbale** (insultare, deridere, offendere...). Tra le forme di bullismo diretto è sempre più diffuso il bullismo discriminatorio legato al pregiudizio (omofobico, razzista, contro i disabili...);
- **bullismo indiretto**: si concretizza in atti quali l'isolamento, l'esclusione dal gruppo, l'essere vittima di pettegolezzi, di pregiudizi e discriminazioni (legato a caratteristiche della vittima come il sesso, l'etnia o nazionalità, la disabilità, l'aspetto fisico e l'orientamento sessuale).

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:

- **bullo**: è colui che attua dei comportamenti violenti fisicamente e/o psicologicamente, ha forte bisogno di autoaffermazione e di potere; mostra estrema difficoltà nell'autocontrollo e nel rispetto delle regole, nonché scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. Non mostra sensi di colpa;

- **sostenitore del bullo**: rinforza il comportamento del bullo ridendo, incitando o stando semplicemente a guardare senza opporsi;
- **vittima**: chi subisce più spesso e ripetutamente le prepotenze e non possiede la capacità di affrontare la situazione oppure la padroneggiano in modo inefficace;
- **esterni spettatori passivi**: sono il gruppo di coetanei in presenza dei quali normalmente si verificano gli atti di bullismo. Per lo più essi non intervengono né denunciano l'azione agli adulti (**maggioranza silenziosa**), per paura di diventare a loro volta vittime del bullo o per mera indifferenza.
- **difensore della vittima**: chi prende le difese della vittima o cerca di consolarla.

➤ Per **cyberbullismo** si intende un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

Il cyberbullismo presenta sia *elementi di continuità* rispetto al bullismo tradizionale (intenzionalità, ripetizione nel tempo, squilibrio di potere) sia *elementi di novità*, che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno connessi alle modalità interattive mediate dalle nuove tecnologie.

I rischi di un atto di bullismo che avviene attraverso la rete sono caratterizzati da:

- **anonimato**: la vittima può *non* conoscere l'identità del suo persecutore, che si nasconde dietro un nickname o un nome falso; non conoscere l'autore degli attacchi può aumentare il suo senso di frustrazione ed impotenza;
- **rapida diffusione**: la vittima può vedere la propria immagine danneggiata in brevissimo tempo in una comunità molto ampia, considerando che la diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito;
- **permanenza nel tempo**: i contenuti offensivi condivisi *online*, in quanto difficili da rimuovere, possono apparire a più riprese in luoghi diversi;
- **distanza tra bullo e vittima**: il cyberbullo non vede le reazioni della vittima ai propri comportamenti e spesso non è pienamente consapevole del danno che arreca (manca un *feedback* emotivo); ciò rende il bullo più disinibito e abbassa i livelli di

autocontrollo. Sono riconducibili al cyberbullismo le seguenti tipologie:

- **scritto-verbale**: offese e insulti tramite messaggi offensivi di testi o, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute);
- **visivo**: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social Network.
- **esclusione**: estromissione della comunicazione on line, dai gruppi.
- **Impersonificazione** furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali di accesso all'account e-mail, ai social network

Art. 1

La *Premessa* è parte integrante del presente *Regolamento* e costituisce il quadro di insieme per la valutazione del comportamento degli alunni e la definizione delle azioni da intraprendere.

Art.2

Tutti gli alunni hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Contemporaneamente tutti gli studenti si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze.

Art. 3

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'istituto è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente. Atti e condotte riconducibili a bullismo o cyberbullismo sono citati nella *Premessa* del presente *Regolamento* e, con riferimento anche alle sanzioni, all' art.11.

Le condotte di bullismo e cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico, se conosciute in maniera certa ed inequivocabile dagli operatori scolastici, rientrano nelle azioni di contrasto condotte dalla scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il *Patto educativo di corresponsabilità* con la famiglia.

Art. 4

Nell'ambito della lotta al bullismo e cyberbullismo, il **Dirigente scolastico**:

- individua all'interno del personale scolastico un *Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo* e un *Gruppo di lavoro per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo*, denominato *Team Antibullismo*;
- il Team Antibullismo è costituito dal Dirigente scolastico, dal referente per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogo, operatori socio-sanitari ...);
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- valuta se sussistono le condizioni per costituire un *Team per l'Emergenza*, anche tramite le reti di scopo, integrato da figure specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nell'ambito scolastico, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti per regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- vaglia le proposte del docente referente, del Gruppo di lavoro e dei docenti di classe di attivare azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per fare acquisire le

competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 5

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo** di questo Istituto esplica compiti di coordinamento di tutte le attività educative finalizzate alla prevenzione del fenomeno. In particolare:

- collabora con gli insegnanti della scuola;
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione del Protocollo di prevenzione/gestione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- coordina il Team Antibullismo in caso di assenza del Dirigente, che lo presiede.

Art. 6

Nell'ambito della lotta al bullismo e al cyberbullismo, il **Collegio Docenti**, su sollecitazione del Gruppo di lavoro, promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione di tali fenomeni, in eventuale collaborazione con altre scuole in rete.

Art. 7

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Consiglio di Classe/Team docenti**:

- pianifica attività didattiche o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la conoscenza, la consapevolezza, la riflessione, il rispetto dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Art. 8

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i **docenti**:

- sono attenti ai comportamenti dei propri alunni in ogni momento della vita scolastica; conoscono il contenuto del *Regolamento* e si attengono al *Protocollo di azione* in caso di emergenza;
- propongono in classe attività didattiche finalizzate alla conoscenza del bullismo e cyberbullismo e alla diffusione di buone pratiche, consapevoli che l'educazione ha un ruolo fondamentale tanto nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, quanto nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano nell'attività didattica momenti di riflessione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, adeguati al livello di età degli alunni.

Art. 9

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i **genitori**:

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole su comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal *Patto di corresponsabilità*;
- conoscono il codice di comportamento dello studente contenuto nel

Regolamento

- *disciplinare d'istituto*;
- conoscono le sanzioni previste dal *Regolamento* d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione *online* a rischio.

Art.10

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **gli studenti**:

- conoscono il contenuto del presente Regolamento e le sanzioni/i provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- sono coinvolti in attività, iniziative, progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli e contrastarli;
- sono coscienti del disvalore della condotta del bullo o del cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere, comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, non possono usare *smartphone* o cellulari se non espressamente autorizzati dal/dai docente/i;
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche previo consenso del docente e con strumenti tecnologici/informatici forniti dalla scuola. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini didattici (progetti specifici previsti dal PTOF d'Istituto) e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- si impegnano a imparare e a rispettare la *netiquette* e le regole basilari di rispetto degli altri quando sono connessi alla rete, facendo in particolare attenzione ai messaggi che inviano (e- mail, sms, mms, chat...);
- si impegnano a contrastare l'*hatespeech* sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del *Manifesto della comunicazione non ostile*-
<https://paroleostili.it/manifesto/>
- si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni *online* e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio, in linea con l'art.13 comma 2 della *Dichiarazione dei diritti di Internet*
https://www.generazioniconnesse.it/file/documenti/Dichiarazione_diritti_Internet_2_016/Boldrini.pdf

Art. 11

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal *Regolamento di disciplina*.

Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati. Si precisa che compito preminente della scuola è educare e formare, non punire, e proprio a questo principio sono improntate le sanzioni: ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e del recupero dello studente.

In quest'ottica è **fondamentale la collaborazione con i genitori**. È importante in particolare che le famiglie evitino di sottovalutare i fatti, giudicando azioni di bullismo o cyberbullismo come normali fenomeni facenti parti della crescita. **L'alleanza tra adulti è determinante per contrastare simili atti**. Si ricorda in questa sede che nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Si riporta di seguito una sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori e, per quanto riguarda i comportamenti sanzionabili e la relativa tipologia di sanzione, si fa riferimento al vigente **Regolamento di disciplina ed eventuali aggiornamenti successivi**.

➤ **Sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori**

Fino al compimento dei 14 anni i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni: qualora essi commettano reati saranno i genitori a rispondere (sotto il profilo civile) delle loro condotte illegali.

I minori con **un'età compresa tra i 14 e i 18 anni**, diversamente, possono essere penalmente imputabili, qualora vengano considerati capaci di intendere e di volere al momento della commissione del reato. In quest'ultimo caso, se la responsabilità penale dovesse essere accertata, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile adatti all'età del ragazzo.

In presenza di reato (commesso da **soggetti ultraquattordicenni**) è possibile presentare **denuncia** all'Autorità giudiziaria (o alla questura, ai carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale. La legge 71/2017 (art. 7) aggiunge la possibilità di presentare al questore anche **istanza di ammonimento**: nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento **nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta**. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata il Questore convocherà il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

PROTOCOLLO D'AZIONE in CASO di ATTI di BULLISMO e CYBERBULLISMO

Il protocollo d'azione opera sia in ottica preventiva che di intervento in caso di atti conclamati di bullismo e/o cyberbullismo.

Le AZIONI di PREVENZIONE.

Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi.

Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. **Prevenzione primaria o universale**, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.

2. **Prevenzione secondaria o selettiva**, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.

3. **Prevenzione terziaria o indicata**, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e i Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).

Il protocollo d'azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo vuole configurarsi, quindi, come **procedura da seguire** nella gestione da parte della scuola di presunte azioni di bullismo e vittimizzazione avvenute all'interno dell'istituto.

Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dalla scuola, il coinvolgimento della stessa nella presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di:

- interrompere o alleviare la sofferenza della vittima;
- rendere il bullo o il cyberbullo responsabili delle proprie azioni;
- mostrare a studenti e genitori che ogni atto di bullismo e/o di violenza, di cui la scuola è a conoscenza, viene ammonito e comporta le conseguenze previste dal *Regolamento*;
- mostrare che nessun atto di bullismo e/o di violenza è ammesso né tollerato all'interno dell'istituto o lasciato accadere senza intervenire.

La procedura da seguire una volta che è avvenuto un presunto episodio di bullismo e vittimizzazione prevede 4 passi fondamentali di seguito riportate nella tabella:

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI AZIONE

FASE	SCOPO E AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI
<p>1. Prima segnalazione</p> <p>La prima segnalazione è effettuata attraverso compilazione del modulo “Prima segnalazione”, (reperibile sul sito dell’Istituto: www.ic1sulmona.edu.it) da “imbucare” nelle apposite urne collocate in tutti i plessi.</p>	<p>Segnalare un presunto caso di bullismo/cyberbullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola.</p>	<p>Alunno vittima Alunni testimoni Docenti Genitori Personale ATA</p>
<p>2. Valutazione e approfondimento dei casi (con tutti gli attori coinvolti).</p> <p>La valutazione è effettuata attraverso compilazione del modulo “Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione”</p>	<p>Raccogliere informazioni e testimonianze sull’accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.</p>	<p>Docenti di classe Team antibullismo Dirigente</p>
<p>3. Scelta dell’intervento e gestione del caso</p>	<p>Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni, che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare il bullo/cyber bullo.</p>	<p>Team Antibullismo Alunni coinvolti Genitori degli alunni Consiglio di classe Dirigente Sportello Psicologo (se attivo)</p>
<p>4. Monitoraggio</p>	<p>Monitorare l’efficacia nel tempo delle azioni intraprese.</p>	<p>Team Antibullismo Docenti di classe Psicologo (se il servizio è attivo).</p>

Fase 1: SEGNALAZIONE

La fase di segnalazione ha lo scopo di **attivare un processo di attenzione** e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, evitando che un caso di sofferenza non sia considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante.

La prima segnalazione di un presunto caso di bullismo e cyberbullismo all'interno della scuola può avvenire da parte di chiunque: la vittima stessa, eventuali testimoni, genitori, docenti, personale ATA.

Parimenti tale segnalazione può essere accolta da chiunque (studenti, docenti, genitori...). Chi si trovi nella situazione di accoglienza di segnalazione di un caso di bullismo o cyberbullismo ha il dovere di informare, per via orale o scritta, il Referente d'istituto o un altro membro del Team Antibullismo, in modo tale da permettere una tempestiva valutazione del caso e un altrettanto rapido intervento.

Fase 2: ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI

Ricevuta la prima segnalazione, il Team Antibullismo informa il Dirigente e/o il Collaboratore del Dirigente e procede immediatamente all'analisi e alla valutazione dei fatti, in collaborazione con il docente coordinatore di classe e con gli altri insegnanti della scuola. Scopo di tale fase è **la raccolta di informazioni dettagliate sull'accaduto** per esaminare la tipologia e la gravità dei fatti e **decidere la tipologia di intervento da attuare**.

A tale proposito il Team Antibullismo, con il supporto attivo dei docenti di classe, effettueranno interviste e colloqui con gli attori principali (chi ha fatto la segnalazione, la vittima, i compagni testimoni, gli insegnanti di classe...), raccoglierà le diverse versioni e tenterà di ricostruire l'accaduto tramite la raccolta di prove e documenti (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità).

Una volta raccolte le testimonianze, i soggetti coinvolti (docenti di classe, Gruppo di lavoro, Collaboratore del Dirigente, Dirigente) procedono alla valutazione.

Se i fatti *non* sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si interviene in maniera specifica, ma prosegue il compito educativo della scuola.

Qualora invece i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, il Team Antibullismo proporrà le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente in forma orale e scritta.

Fase 3: SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO

A seguito di un'approfondita valutazione il Team Antibullismo sceglierà come **gestire il caso attraverso uno o più interventi**. Ogni caso ha naturalmente caratteristiche specifiche e andrà trattato in maniera diversa dagli altri.

Tuttavia, in linea di massima **la procedura da seguire** è la seguente:

- supporto e protezione alla vittima per evitare che si senta responsabile;
- comunicazione alla famiglia della vittima tramite convocazione: si descrivono i fatti e si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (sportello di ascolto, educatori, altri...);
- comunicazione alla famiglia del bullo/cyberbullo tramite convocazione: si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di supporti personalizzati (sportello di ascolto, interventi psico-educativi...);

- convocazione straordinaria del Consiglio o del Team di classe: scelta dell'intervento da attuare (approccio educativo con la classe, intervento individuale con il bullo e la vittima, gestione della relazione tra bullo e vittima, eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio); scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo, in base alla gravità; condivisione della decisione con la famiglia;
- lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo/cyberbullo sulle decisioni prese dal Consiglio di classe o Team di classe;
- eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato.

Fase 4: MONITORAGGIO

Il Team Antibullismo che ha condotto la gestione del caso, i docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti provvederanno ad un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure prese, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyberbullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.

In sintesi...

Il presente documento permette di affrontare le emergenze di attività di bullismo e cyberbullismo che arrivano all'attenzione della nostra scuola.

**TALI EMERGENZE DEVONO ESSERE PRESE
IN CARICO DALLA SCUOLA
AL FINE DI:**

Interrompere/
alleviare la sofferenza
della vittima;

Responsabilizzare il
bullo o i bulli rispetto a
quello che ha o che
hanno fatto;

Mostrare a tutti gli altri
studenti che atti di
bullismo non vengono
accettati nella scuola e
che non vengono
lasciati accadere senza
intervenire;

Mostrare ai genitori
delle vittime, e più in
generale ai genitori di
tutti gli studenti della
scuola, che la scuola
sa cosa fare per la
gestione di casi del
genere.

**IL TEAM ANTIBULLISMO DELLA NOSTRA SCUOLA E' FORMATO (Decreto
Dirigenziale prot. n. 385 / 2023 del 18/01/2023):**

-LA DIRIGENTE SCOLASTICA- DOMENICA PAGANO: PRESIDENTE;

-LA REFERENTE D'ISTITUTO PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO

AL

BULLISMO E AL CYBERBULLISMO- LINA PATELLA

-LA DOCENTE ID SCUOLA PRIMARIA - PALLOZZI CARLA

-L'ANIMATRICE DIGITALE- TIZIANA PAOLUCCI

**-LA PSICOLOGA ANNAGRAZIA RUSCITTI- COMPONENTE ESTERNA (se attivo il
contratto di prestazione d'opera occasionale).**


**LE FASI DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO D'AZIONE in CASO di ATTI di
BULLISMO
e CYBERBULLISMO**



A CURA DEL TEAM ANTIBULLISMO IN STRETTA SINERGIA CON I DOCENTI DI CLASSE

AZIONI						
Responsabilità della presa in carico	Conduzione della valutazione	Responsabilità della decisione relativa alla tipologia di intervento	Implementare alcuni interventi	Monitoraggio dell'andamento del caso nel tempo	Responsabilità della decisione relativa all'andamento del caso nel tempo	Stretta connessione con i servizi del territorio

PROCEDURA PER CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE



DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Trattandosi di un codice verde, la situazione deve essere affrontata, e monitorata, con interventi da attuare in classe tramite un approccio educativo. Si può inoltre pensare di coinvolgere alcuni studenti in particolare (es. difensore della vittima) per alcuni interventi mirati (es. supporto). Ed esempio, un primo obiettivo potrebbe essere quello di sensibilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima e l'importanza del ruolo degli spettatori passivi.

Trattandosi di un codice giallo (livello sistematico di bullismo e di vittimizzazione), la situazione deve essere affrontata con interventi da attuare in classe, con interventi individuali svolti con il bullo e/o la vittima e tramite il coinvolgimento della famiglia. Ed esempio, un primo obiettivo potrebbe essere quello di sensibilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima e l'importanza del ruolo degli spettatori passivi. Potrebbe essere svolto, inoltre, un intervento individuale che coinvolga la vittima e il bullo, dallo psicologo della scuola e/o da professionisti esterni. Infine potrebbe essere utile informare e coinvolgere anche la famiglia.

Trattandosi di un codice rosso (livello di urgenza di bullismo e di vittimizzazione), dovranno essere utilizzati interventi di emergenza quali:

- Approccio educativo con l'intera classe svolto dall'insegnante;
- Coinvolgimento tempestivo della famiglia da parte del Dirigente Scolastico e dal team per l'emergenza;
- Supporto intensivo per la vittima;
- Intervento dello psicologo sui bulli;
- Supporto intensivo a lungo termine e di rete (Accesso ai servizi del territorio, per esempio ASL o consultori di riferimento, attraverso il dirigente scolastico, team e famiglia);

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del *PROTOCOLLO D'AZIONE in CASO di ATTI di BULLISMO e CYBERBULLISMO*:

- le tabelle 1 e 2 delle *LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo* emanate in data 13.01.2021 e l'APPENDICE:
 - Tabella 1. PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA
 - Tabella 2. RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
 - APPENDICE Fac – simile *SEGNALAZIONE* di evento o situazione di RISCHIO a Forze di Polizia / Autorità Giudiziaria

- Il modulo "*Prima segnalazione*"
- Il modulo: "*Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione*"

Riferimenti normativi.

- artt. 3 – 33 – 34 della Costituzione italiana;
- direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e lotta al bullismo;
- direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- direttiva MIUR n.1455 del 10 novembre 2006;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante Statuto delle studentesse e degli studenti;
- nota MIUR n.2519 del 13 aprile 2015 recante Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015;
- Legge n.71 del 29 maggio 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- aggiornamento MIUR dell’ottobre 2017 alle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
- artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
- artt.2043-2047-2048 Codice civile;
- Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado e C.M. 482 del 18.02.2021.

Il presente Regolamento -con annesso Protocollo d’azione- è stato elaborato dal Team Antibullismo

Deliberato dal Collegio Docenti in data

Approvato dal Consiglio di Istituto in data